



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addi VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:05 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Consigliere	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Consigliere	SI'
4. GIACOMETTI/Enrico Natale	Consigliere	NO
5. MICHELOTTI/Marco	Consigliere	SI'
6. PERONA/Nicoletta	Consigliere	SI'
7. CORONA/Luisella	Consigliere	SI'
8. BRACHET CONTOL/Marco	Consigliere	SI'
9. CHIATELLO/Elisa	Consigliere	NO
10. SCARANO/Rinaldo	Consigliere	SI'
11. APRUZZESE/Marco	Consigliere	NO
12. CAPUCCHIO/Gianluca	Consigliere	NO
13. ODDI/Carlo	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dott.ssa Maria Margherita, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIETTA Daniele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti" (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cafasse non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA);

Dato atto che l'Ente territorialmente competente con Deliberazione del CDA n. 11 del 13.04.2022 ha approvato il piano finanziario 2022-2025, predisposto dal gestore del servizio con le nuove regole previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Esaminato il piano finanziario trasmesso al prot. n. 2298 del 22.03.2022, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta, per l'anno 2022, un costo complessivo di € 379.958,66;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22.03.2021; così come modificato con propria deliberazione n. 23 del 30 giugno 2021.

Richiamato in particolare l'art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Cafasse risulta, al 31.12.2021, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2022" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 79,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 20,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 28/03/2022, prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%;

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Richiamato in particolare l'art. 16 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che prevede che *"Il versamento annuale del tributo è effettuato in n. tre rate la cui scadenza viene determinata contestualmente all'approvazione delle tariffe"*;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione stabilire le scadenze di pagamento come segue:

- prima rata: **31 luglio 2022**
- seconda rata: **31 ottobre 2022**
- terza rata: **31 gennaio 2023**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **31 ottobre 2022**

Dato atto che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 per sei mesi;
- l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia aveva evidenziato un progressivo incremento di casi di contagio sul territorio nazionale con conseguente aggravamento dello stato di emergenza sanitaria ed adozione, a livello governativo, di restrizioni e sospensioni per molte attività non solo economiche e produttive ma anche culturali, sportive e ricreative;
- con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza epidemiologica fino alla data del 31.03.2022;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di produzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2022, in conseguenza e degli effetti diretti ed indiretti della situazione di emergenza sanitaria;

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato inoltre l'art. 15 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che stabilisce che *“ il Comune potrà prevedere annualmente delle agevolazioni, riduzioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe. Tali agevolazioni dovranno trovare copertura finanziaria*

all'interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa".

Ritenuto di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del COVID-19, quantificabile nel calo di fatturato 2021 rispetto al 2019 di almeno il 30%, una riduzione forfettaria pari al 30% della quota fissa e della quota variabile della TARI;

Le utenze non domestiche avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di formale richiesta in cui il Contribuente dovrà attestare il calo del fatturato 2021 rispetto al 2019 allegando documentazione a supporto;

Ritenuto inoltre di riconoscere, per il solo anno 2022, un'agevolazione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI, alle utenze domestiche disagiate, residenti nel territorio del comune di Cafasse, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, come di seguito specificato:

I.S.E.E. inferiore a € 12.000,00	riduzione 50%
----------------------------------	---------------

Le richieste volte ad ottenere i benefici di cui ai commi precedenti andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il **30 luglio 2022** e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti;

Le domande presentate oltre il termine del 30 luglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute, le domande presentate oltre il 31 dicembre 2022 non saranno accolte;

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio ammonta complessivamente ad € 12.000,00 di cui circa € 6.000,00 per le utenze non domestiche interessate da un calo del fatturato 2021 rispetto al 2019 di almeno il 30% e € 6.000,00 per le utenze domestiche disagiate.

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo all'applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti n.	9
Votanti n.	7
Favorevoli n.	7
Contrari n.	0
Astenuti n.	2 (Scarano, Oddi)

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2022" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione.
- 3) di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella seguente percentuale:
 - a) UTENZE DOMESTICHE 79,50%
 - b) UTENZE NON DOMESTICHE 20,50%

4) Di determinare per l'anno 2022 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

a) **UTENZE DOMESTICHE** (art. 8 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Composizione del nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,36929	59,73
2 componenti	0,43084	119,45
3 componenti	0,47480	153,05
4 componenti	0,50997	194,11
5 componenti	0,54514	242,63

6 o più componenti	0,57152	279,96
---------------------------	----------------	---------------

b) UTENZE NON DOMESTICHE (art. 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32630	0,65225
2) Campeggi, distributori carburanti	0,53024	1,05250
3) Stabilimenti balneari	0,40108	0,80543
4) Esposizioni, autosaloni	0,27872	0,55837
5) Alberghi con ristorante	0,87694	1,74757
6) Alberghi senza ristorante	0,60502	1,21062
7) Case di cura e riposo	0,67300	1,34074
8) Uffici, agenzie, studi professionali	0,75458	1,50545
9) Banche ed istituti di credito	0,39428	0,78073
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,72739	1,45274
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,98571	1,96005
12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,67300	1,33580
13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,76138	1,51368
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,57103	1,13650
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,68660	1,36050
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,29023	6,53405
17) Bar, caffè, pasticceria	2,47447	4,91165

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,55674	3,09325
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,48196	2,94501
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,11959	8,18938
21) Discoteche, night club	1,05369	2,09511

c) **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA** (art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/giorno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/giorno)</i>
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00399	0,00796
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,01803	0,03580
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,05369	0,04487

- 5) di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2022.
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 7) di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), le scadenze di versamento della TARI come segue:
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1^ rata (acconto 1/3) | entro il 31 Luglio 2022 |
| 2^ rata (acconto 1/3) | entro il 31 Ottobre 2022 |
| 3^ rata (saldo) | entro il 31 Gennaio 2023 |
- consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della 2^ rata e quindi entro il 31 Ottobre 2022.
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, verranno applicate ulteriori riduzioni tariffarie per la componente TARI nello spirito e con le motivazioni espresse in premessa come segue:
- alle **utenze non domestiche**, che hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del COVID-19, quantificabile nel calo di fatturato 2021 rispetto al

2019 almeno del 30% una riduzione forfettaria pari al 30% della quota fissa e della quota variabile;

Le utenze non domestiche avranno diritto alla riduzione solo a seguito di presentazione di formale richiesta in cui il Contribuente dovrà attestare il calo del fatturato 2021 rispetto al 2019 allegando documentazione a supporto;

- alle **utenze domestiche disagiate**, residenti nel territorio del comune di Cafasse, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, un'agevolazione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI come di seguito specificato:

I.S.E.E. inferiore a € 12.000,00	riduzione 50%
----------------------------------	---------------

- 9) di stabilire che le richieste volte ad ottenere i benefici di cui ai commi precedenti andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il 30 luglio 2022 e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti.
- 10) di stabilire inoltre che le domande presentate oltre il termine del 30 luglio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute e che le domande presentate oltre il 31 dicembre 2022 non saranno accolte.
- 11) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai commi precedenti, stimata in € 12.000,00, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa dall'applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021.
- 12) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%.
- 13) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, con separata votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti n.	9
Votanti n.	7
Favorevoli n.	7
Contrari n.	0
Astenuti n.	2 (Scarano, Oddi)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita
